



# *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## **IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO**

**VISTO** il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**VISTA** la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, e in particolare visto l'art. 4, commi 4 e 4-bis;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, con cui è stata definita la nuova struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021 recante "*Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze*";

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, concernente “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

**VISTO** in particolare, l’articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 77/2021 con il quale è istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, nonché di supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR;

**VISTO**, inoltre, l’articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021, che attribuisce compiti di supervisione e coordinamento dell’attuazione in capo alle Amministrazioni centrali con riferimento agli investimenti ed alle riforme di propria competenza a valere sul PNRR;

**CONSIDERATE** le funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR assegnate al Servizio centrale per il PNRR, incaricato altresì di assicurare il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR;

**CONSIDERATO** che l’efficace coordinamento delle attività svolte dalle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR nella attuazione del Piano richiede il diretto coinvolgimento delle medesime Amministrazioni;

**CONSIDERATA** pertanto l’opportunità di costituire un apposito Tavolo per il coordinamento delle attività di monitoraggio e valutazione del PNRR.

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

#### **(Tavolo di coordinamento per il monitoraggio e la valutazione del PNRR)**

1. Al fine di assicurare il presidio delle attività di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è istituito, nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, *il Tavolo di coordinamento per il monitoraggio e la valutazione del PNRR* (in seguito il Tavolo).
2. Il Tavolo svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- i. analisi delle tematiche comuni afferenti alle attività di monitoraggio e valutazione del PNRR e conseguente emanazione di linee guida e indirizzi per le Amministrazioni;
- ii. analisi dei risultati delle attività di monitoraggio e della loro capacità di rappresentare, in modo esaustivo, la reale situazione di attuazione degli interventi del PNRR ed il soddisfacente conseguimento dei relativi obiettivi;
- iii. implementazioni di azioni volte a migliorare la qualità e esaustività dei dati di monitoraggio e degli indicatori comuni UE;
- iv. individuazione di azioni per migliorare l'interoperabilità tra sistema di monitoraggio REGIS e altri sistemi;
- v. analisi dell'efficacia del processo e delle metodologie di monitoraggio e formulazione di eventuali proposte di aggiornamento e/o revisione;
- vi. individuazione di temi e strumenti per la valutazione degli effetti del PNRR in itinere e ex-post;
- vii. elaborazione di proposte di adeguamento del quadro normativo e regolamentare in materia di monitoraggio e valutazione;
- viii. ogni altra attività di analisi finalizzata al miglioramento del processo di monitoraggio e dei relativi strumenti di supporto.

## **Art. 2**

### **(Composizione del Tavolo)**

1. Il Tavolo è coordinato dal Servizio centrale per il PNRR ed è così composto:

- due membri designati dall'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- un membro designato da ciascun Ispettorato Generale e dai Servizi centrali del Dipartimento RGS;
- un membro designato da ciascuna delle Unità di missione PNRR istituite presso le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR;
- un membro designato dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- un membro designato dalla segreteria tecnica della Cabina di regia per il PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

In caso di impossibilità a partecipare agli incontri, ciascun membro del Tavolo designa, di volta in volta, un supplente.

2. Il Tavolo può costituire, al proprio interno, appositi sottogruppi tecnici di lavoro per la trattazione di specifiche tematiche comunque connesse con gli adempimenti di monitoraggio e valutazione del PNRR a cui possono essere chiamati a partecipare anche soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione che abbiano specifica esperienza e qualificazione professionale nelle materie oggetto di specifico approfondimento.
3. I componenti dei sottogruppi di lavoro sono tenuti all'osservanza dell'obbligo della riservatezza. La diffusione e l'utilizzo di materiali, prodotti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che non siano stati ancora resi pubblici, non sono consentiti.
4. Nell'ambito dei sottogruppi di cui al comma 2 è istituito il sottogruppo tecnico sulla valutazione del PNRR, i cui lavori sono coordinati dall'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
5. In relazione alle tematiche da trattare, alle riunioni del Tavolo possono essere invitati esperti e rappresentanti di altre strutture del Ministero dell'economia e delle finanze, di altre Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché di Società pubbliche e/o private, e/o Associazioni di categoria, e/o altri Enti ed organismi comunque interessati alle attività di monitoraggio e valutazione del PNRR.

### **Art. 3**

#### **(Organizzazione delle attività)**

1. Il Tavolo si riunisce periodicamente sulla base di un calendario dei lavori preliminarmente condiviso ed è convocato dal Servizio Centrale per il PNRR del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
2. Le funzioni di segreteria tecnica sono svolte dall'Ufficio III del Servizio centrale per il PNRR che si occupa, tra l'altro, dell'organizzazione degli incontri, della predisposizione della relativa agenda dei lavori e della redazione del verbale di riunione.
3. La partecipazione al Tavolo ed ai relativi sottogruppi di lavoro da parte dei membri e degli altri invitati è a titolo gratuito e non viene corrisposto alcun gettone, compenso, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

## **Articolo 4**

### **(Invarianza finanziaria)**

1. Dall'applicazione della presente Determina non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Ragioniere Generale dello Stato